

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate dal Relatore</i>)	6
ERRATA CORRIGE	5

SEDE REFERENTE

Lunedì 11 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 18.25.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.100, 2.100, 2.101 e 2.102 del relatore e che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le ore 20.30 della giornata odierna (*vedi allegato*).

Comunica altresì che la presidenza, esaminate le richieste di riesame presentate in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative, conferma le inammissibilità già pronunciate riferite alle seguenti proposte emendative: Marchi 1.01 che, prevedendo disposizioni per il potenzia-

mento delle politiche di coesione, anche mediante l'assunzione di personale a tempo indeterminato, non risulta comunque strettamente attinente alla materia del decreto-legge, che non riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali; Causi 2.23, volto a posporre, dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015, il termine entro il quale le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, in quanto non risulta strettamente attinente alla materia del decreto-legge, che invece si limita a disciplinare la maggiorazione delle aliquote IRPEF e IRAP per regioni sottoposte a piano di rientro o a piano operativo di prosecuzione dello stesso; Martella 2.24, volto a prevedere l'esclusione delle società costituite per la salvaguardia di Venezia dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di scioglimento ed alienazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, in quanto non risulta strettamente attinente alla materia del decreto-legge, che invece si limita a dettare disposizioni restrittive in materia di Patto di stabilità interno per l'anno

2013; Guerra 2.28, volto a dettare per alcune società controllate direttamente o indirettamente dalle province, una disciplina specifica in materia di scioglimento o di alienazione con procedure ad evidenza pubblica, in quanto non risulta strettamente attinente alla materia del decreto-legge, che invece si limita a dettare disposizioni restrittive in materia di Patto di stabilità interno per l'anno 2013.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, rappresenta l'opportunità di portare all'attenzione della Commissione talune questioni, concernenti, in particolare, il differimento di termini, sulle quali, acquisito il consenso unanime dei gruppi, si riserva di presentare eventuali proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che il relatore potrà sottoporre le predette questioni all'attenzione dei gruppi in occasione dell'Ufficio di presidenza previsto per la giornata di domani prima dell'inizio dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo. Nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 118 del 7 novembre 2013:

a pagina 33, seconda colonna, trentottesima riga, dopo le parole: « Melilla 1.4 » aggiungere le seguenti: « e Marcon 1.3 » e alla trentanovesima riga, la parola: « reca » è sostituita dalla seguente: « recano »;

a pagina 38, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 2, comma 5 » e alla trentaquattresima riga le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 2, comma 5 »;

a pagina 40, seconda colonna, trentaquattresima riga, aggiungere la parola: « **(Inammissibile)** ».

ALLEGATO

**DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica
nonché in materia di immigrazione. C. 1690 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE

ART. 1.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito alla regione Molise ai sensi del comma 3, le spese sostenute dalla predetta regione, a valere sui fondi stanziati per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,

n. 71, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2013 nei limiti complessivi di 15 milioni di euro.

4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate agli enti locali ai sensi del comma 1, sono altresì attribuite ai medesimi enti:

a) le risorse derivanti dalla riassegnazione di quota parte degli stanziamenti non utilizzati per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze connesse alla gestione dell'albo di cui alla lettera a);

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 100. Il Relatore.

Al comma 7, lettera b), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies, dell'articolo 25, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 9, comma 9-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio

alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente periodo.

2. 101. Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a non procedere ad assegna-

zioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro.

2. 102. Il Relatore.